*REGOLAMENTO INTERNO PER LA  
GESTIONE DELLE SQUADRE DI  
EMERGENZA*

**Sommario**

1. [Premessa 3](#bookmark3)
2. [Requisiti e formazione del personale delle Squadre di Emergenza 4](#bookmark15)
3. Requisiti 4
4. Formazione 4
5. [Orario di servizio 5](#bookmark19)
6. [Abbigliamento 5](#bookmark22)
7. [Servizio ordinario 5](#bookmark25)
8. [Servizio in emergenza 6](#bookmark28)
9. [Altre Disposizioni 7](#bookmark31)

1. Premessa

Il DM 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” integra al DM 18/09/2002 il capitolo V relativo alla Gestione della Sicurezza Antincendio, il quale, oltre ad istituire la figura del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, definisce anche il numero di addetti antincendio h24 di compartimento e il numero di addetti h24 della squadra antincendio aggiuntiva, attraverso parametri relativi al numero di posti letto della struttura sanitaria e parametri strutturali/impiantistici dell’edificio.

Dall’analisi del Decreto risulta quindi che, presso le strutture soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, sono necessari:

• **P.O. Sirai – oltre 100 posti letto**

* Addetti di compartimento: almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;
* Addetti aggiuntivi: n.3 addetti
* **P.O. CTO – oltre 100 posti letto**

o Addetti di compartimento: almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;

o Addetti aggiuntivi: n.2 addetti

* **P.O. S. Barbara:**
* Addetti di compartimento: almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento;
* Addetti aggiuntivi: n.2 addetti

Consederato che il P.O. S. Barbara, dal punto di vista antincendio è equiparabile ad un poliambulatorio con superficie maggiore di 1000 m2, il numero di addetti aggiuntivi può essere ridotto a 2, con modalità di presenza h12 applicabile alle strutture individuate come poliambulatori.

I dipendenti aziendali che fanno parte delle squadre di emergenza sono incaricati dal datore di lavoro di:

* attuare le misure di prevenzione degli incendi;
* gestire l'evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato;
* fornire soccorso iniziale e gestire le situazioni di emergenza.

Le squadre di emergenza sono quindi composte da lavoratori preventivamente nominati e formati per gestire in modo adeguato le situazioni di emergenza, e intervenire prontamente in caso di incendio, infortunio, alluvioni o catastrofi naturali.

Gli addetti nominati svolgono un ruolo chiave durante le situazioni di crisi, sono infatti responsabili di coordinare le azioni di evacuazione, chiamare i soccorsi esterni, prestare le prime cure, e comunicare tempestivamente con gli altri dipendenti per mantenere un ambiente di lavoro sicuro.

Il loro compito principale è quello di prevenire danni alle persone coinvolte, ridurre i rischi e mitigare gli effetti negativi delle emergenze aziendali.

Questi dipendenti sono preparati per intervenire prontamente, applicando le corrette procedure di emergenza e utilizzando le competenze acquisite per gestire la situazione, in modo efficace e sicuro.

Le procedure da seguire, compresi i dettagli sui percorsi e sulle procedure di evacuazione, sono indicate all’interno del Piano di Emergenza ed Evacuazione – PEE, pubblicati nell’intranet aziendale nella sezione “documenti sicurezza antincendio” al seguente link:

<http://intranet.atssardegna.local/home/index.php/manuali/category/12-pee>

ed in continuo aggiornamento, che pur non essendo allegato si richiama totalmente.

1. Requisiti e formazione del personale delle Squadre di Emergenza
2. Requisiti Generali

Il personale facente parte delle Squadre di Emergenza deve essere sottoposto a visita medica dal medico competente, e deve ottenere l’idoneità alla mansione specifica.

1. Formazione

Il personale facente parte delle Squadre di Emergenza, deve essere adeguatamente formato. La formazione degli operatori delle squadre di emergenza è obbligatoria.

Avere una preparazione adeguata serve a garantire una gestione efficace delle situazioni di emergenza. Infatti, la formazione mira a fornire ai membri delle squadre le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie per affrontare in modo adeguato gli scenari di emergenza specifici dell'azienda.

I corsi includono anche esercitazioni pratiche, per consentire ai partecipanti di applicare le competenze apprese in situazioni realistiche, migliorando la loro prontezza e la capacità di risposta durante le emergenze effettive.

Tutti i membri delle squadre di emergenza devono essere formati mediante corsi specifici, che tengono conto della natura dell'attività e del livello di rischio.

Gli addetti delle Squadre di Emergenza Operanti nei presidi ospedalieri devono risultare idonei al Corso Antincendio Livello 3: percorso formativo di 16 ore - 12 ore di parte teorica e 4 ore di prova pratica. L’idoneità viene accertata con esame superato positivamente presso il Comando Provinciale dei VVF competente.

La validità del corso e dell’attestato per gli addetti antincendio è perenne, ma il personale ha l’obbligo di effettuare uno specifico corso di aggiornamento quinquennale frequentando un percorso formativo di 8 ore - 5 ore di parte teorica e 3 ore di prova pratica.

1. Orario di servizio

Il servizio delle squadre di emergenza viene svolto H 24, 7 giorni su 7, nei presidi ospedalieri con oltre 100 posti letto, con la seguente turnazione:

* MATTINO: dalle 07,00 alle 14,00
* POMERIGGIO: dalle 14,00 alle 22,00

• NOTTE: dalle 22,00 alle 07,00

Nei presidi ambulatoriali, o con un numero di posti letto inferiore a 25, il servizio delle squadre di emergenza viene svolto H 12, dal lunedì al sabato, con la seguente turnazione:

• MATTINO: dalle 07,00 alle 13,00

• POMERIGGIO: dalle 13,00 alle 19,00

1. Abbigliamento

Durante l’orario di servizio, gli operatori delle squadre di emergenza indossano il vestiario fornito dall’azienda e il cartellino di riconoscimento, in modo da essere facilmente riconoscibili. Devono inoltre utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali forniti dall’azienda, ne tengono cura e segnalano immediatamente al datore di lavoro eventuali anomalie degli stessi.

1. Servizio ordinario

Durante il servizio ordinario, gli operatori delle squadre di emergenza effettuano le seguenti mansioni:

1. Eseguire almeno 2 ronde dell’intero presidio (interno ed esterno): durante la ronda devono essere controllate tutte le vie di fuga, uscite di sicurezza, scale antincendio, porte tagliafuoco ed eventualmente i dispositivi antincendio presenti;
2. Compilazione giornaliera della “SCHEDA DI RILEVAZIONE ATTIVITA’ “;
3. Invio settimanale (il lunedì) delle schede di rilevazione della settimana precedente al responsabile del servizio antincendio;
4. Controllo mensile di tutti i dispositivi antincendio del PRESIDIO ed invio del report mensile entro il giorno 10 del mese successivo al responsabile del servizio antincendio;
5. Redazione dei “REPORT ANOMALIA” qualora venga riscontrata una anomalia nei dispositivi antincendio e tempestivo invio dello stesso al responsabile del servizio antincendio;
6. Redazione dei “REPORT INTERVENTO” ogni qualvolta venga eseguito un intervento, e tempestivo invio dello stesso al responsabile del servizio antincendio;
7. Controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse;
8. Controllare che tutte le apparecchiature elettriche, che non devono stare in servizio, siano messe fuori tensione;
9. Controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
10. Controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
11. Controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.
12. Servizio in emergenza

Gli addetti hanno, inoltre, il compito di effettuare, ciascuno in base alle proprie competenze, alla formazione ricevuta e ai mezzi a disposizione, il primo intervento in caso di emergenza fino all’arrivo del Soccorso pubblico, e, in caso di evacuazione, di coadiuvare le persone presenti nel raggiungimento del luogo sicuro. In particolare:

1. si attivano per una tempestiva richiesta di soccorso, chiamando i numeri di emergenza e, se del caso, i soccorsi;
2. intervengono immediatamente, anche con l’eventuale aiuto delle persone presenti, pur senza recare pregiudizio alla propria e altrui incolumità, per circoscrivere l’evento e per mettere in sicurezza l’area (ad esempio disattivando le apparecchiature, chiudendo le valvole del gas, allontanando le sostanze combustibili presenti, ecc.) fino al l’eventuale arrivo dei soccorsi esterni;
3. in caso di incendio, operano per spegnere il principio d’incendio con i mezzi a loro disposizione e sulla base della formazione e delle istruzioni ricevute, pur senza mettere a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza;
4. in caso di persone imprigionate in un ascensore bloccato, operano le manovre di sbloccaggio per poter riportare l’ascensore al piano e liberare le persone rimaste bloccate all’interno;
5. prestano aiuto a persone in difficoltà;
6. in caso di evacuazione, verificano che nei locali dell’area di propria competenza non sia rimasto nessuno;
7. presidiano gli accessi all’edificio vietando l’ingresso ai non addetti alle operazioni di

soccorso;

1. si mettono a disposizione del soccorso pubblico (VVF, Emergenza sanitaria, ecc.) per fornire loro le necessarie indicazioni sull’emergenza in atto;
2. in caso di pericolo grave e immediato o di allarme evacuazione, gestiscono le operazioni di sfollamento delle persone presenti, indicando i percorsi da seguire per raggiungere le uscite di sicurezza più vicine;
3. seguono le disposizioni del RTSA per far allontanare dalla zona di pericolo gli eventuali infortunati o persone in difficoltà.
4. Altre Disposizioni

Gli addetti alle squadre emergenza non possono utilizzare per il loro lavoro gli ascensori per motivi di sicurezza, e sono quindi tenuti a percorre a piedi corridoi e scale per raggiungere tutti i piani dei presidi ospedalieri, nel più breve tempo possibile in caso di emergenza.

Gli addetti alle squadre di emergenza sono comunque tenuti al rispetto del regolamento di comportamento aziendale della ASL Sulcis Iglesiente consultabile al seguente link:

[Deliberazione del Direttore Generale n. 669 del 30/08/2024 - ASL Sulcis](https://www.aslsulcis.it/ap/deliberazione-del-direttore-generale-n-669-del-30-08-2024/)